

Pubblicato il 18/11/2020

N. 05330/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02667/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2667 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ciro Tizzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cellole, non costituito in giudizio;

nei confronti

Gianluca Di Lanna, Jessica Rocco, Francesco Zenzillo, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa determinazione della misura cautelare più idonea:

- dell'esclusione dalla selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzione a tempo determinato part - time, in orari verticali o orizzontale secondo le esigenze dell'ente, agenti di polizia municipale, categoria c posizione economica c1;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\10\2020:

per l'annullamento, previa determinazione della misura cautelare più idonea.

- della graduatoria finale di merito pubblicata in data 30.6.2020, a mezzo della determina n. 50/2020, con protocollo n. 16563, nella quale il signor Tizzano, in virtù della ricevuta esclusione, non veniva nuovamente inserito;

- dell'esclusione dalla selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzione a tempo determinato part - time, in orari verticali o orizzontale secondo le esigenze dell'ente, agenti di polizia municipale, categoria c posizione economica c1, notificata al ricorrente in data 10 giugno 2020, nonché ogni atto conseguente, precedente e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;

- del bando per la selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzione a tempo determinato part - time, in orari verticali o orizzontale secondo le esigenze dell'ente, agenti di polizia municipale, categoria c posizione economica c1.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 49 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020 tenuta da remoto ai sensi dell'art. 4 del D.L. 28/2020 e dell'art. 25 del D.L. 137/2020, la dott.ssa Diana Caminiti e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Rilevato che:

-il ricorrente con il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti impugna l'esclusione dalla selezione pubblica, per soli titoli per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per assunzione a tempo determinato part - time, in orari verticali o orizzontale secondo le esigenze dell'ente, agenti di polizia municipale, categoria c posizione economica c1, nonché la graduatoria finale di merito pubblicata in data 30.6.2020, a mezzo della determina n. 50/2020, con

protocollo n. 16563, nella quale lo stesso in virtù della disposta esclusione non risulta inserito, lamentando l'illegittimità della sua esclusione fondata sul rilievo della produzione tardiva della domanda, avuto riguardo all'affidamento al riguardo riposto nella correttezza della data (documentata) indicata nel sito del Comune come data di scadenza per la presentazione della domanda;

- lo stesso ha documentato, mediante la produzione della domanda, di essere in possesso dei titoli per la partecipazione alla procedura de qua, nonché di titoli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio;

- l'accoglimento del ricorso con riguardo alla disposta esclusione determinerebbe il consequenziale annullamento anche della graduatoria, così come formata, con obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere alla nuova elaborazione della medesima, previa valutazione dei titoli del ricorrente;

- nonostante si sia in presenza di un concorso per soli titoli, la valutazione dei medesimi non può che competere all'Amministrazione, venendo in rilievo un potere amministrativo non ancora esercitato per cui allo stato non può essere determinato il punteggio che sarebbe stato riconosciuto al ricorrente qualora lo stesso non fosse stato escluso e quindi determinare il numero degli effettivi controinteressati, che sarebbero pregiudicati dalla rinnovazione del potere amministrativo consequenziale all'accoglimento del presente ricorso;

- il ricorrente ha notificato il ricorso solamente agli ultimi tre dell'impugnata graduatoria;

Ravvisata pertanto l'opportunità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti i candidati potenzialmente controinteressati, inseriti nella graduatoria impugnata, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web del Comune resistente, nei termini seguenti:

- l'avviso dovrà contenere l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi di diritto e gli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché riportare, in calce, il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene

effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Quinta del TAR Campania, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”;

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nei termini perentori di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione del presente Decreto per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami e del deposito della prova dell'avvenuto adempimento entro i successivi giorni 7 (sette), pena l'improcedibilità dell'odierno ricorso ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a;

Ritenuto che per il prosieguo della fase cautelare la trattazione debba essere rinviata all'udienza camerale del 25 gennaio 2021, con possibilità all'esito di definizione del ricorso a mezzo di sentenza in forma semplificata, nella ricorrenza dei relativi presupposti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in parte motiva ex art. 49 c.p.a..

Rinvia all'udienza camerale del 25 gennaio 2021.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenuta da remoto con modalità Teams ai sensi dell'art. 4 del D.L. 28/2020, dell'art. 25 D.L. 137/2020 e dell'art. 2 comma 2 d.P.C.S. n. 134/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

Fabio Maffei, Referendario

L'ESTENSORE
Diana Caminiti

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO